

STATUTO

**C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI
SANITARI ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIALE LUIGI
SCHIAVONETTI 27

Numero REA: RM - 1661044

Codice fiscale: 00371870940

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2022 - Statuto completo;	2
---	---

DELIBERA

- di trasferire la sede sociale dalla quella attuale di Isernia a Roma. Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese l'attuale indirizzo viene fissato in Viale Luigi Schiavonetti n. 270. A seguito del predetto trasferimento al fine di continuare l'attività nella Provincia di Isernia viene istituita sin da ora una unità locale (destinata ad ufficio) in Isernia alla Via Libero Testa n. 15 il cui preposto è CHIACCHIARI Quintiliano e sarà a cura dell'organo amministrativo comunicare l'istituzione della stessa.

- di modificare l'art. 2 del vigente statuto sociale, così come proposto dal Presidente dell'assemblea.

- di modificare la disciplina degli organi sociali prevedendo la possibilità delle riunioni in audio e video conferenza e le convocazioni con modalità più spedite.

Il nuovo statuto sociale viene approvato dai soci nel suo complesso ed in ogni singola clausola che lo compone.

All'uopo, ciascun socio dichiara di aver preso visione dello stesso presso la sede sociale anteriormente alla data odierna. Il Presidente, quindi, dichiara di aver già dato lettura del testo aggiornato dello statuto sociale, nel quale sono riportate le modifiche testè adottate e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e che deve intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

Ai fini della Comunicazione Unica a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge n. 40/2007 le eventuali comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate dopo la suddetta Comunicazione Unica.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e quaranta minuti.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della società.

Le parti chiedono l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali e le **Onlus**, ed in particolare, ai sensi degli articoli 17 e 22 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, degli artt. 19 e 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e del d.m. 22 dicembre 1997 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), e successive modificazioni, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze conseguenti, l'applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese nella misura del 50% (cinquanta per cento). A tal fine si dichiara: che la cooperativa sociale è costituita nel rispetto delle disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed è quindi considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione.

Il presente atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su di un foglio per tre facciate ed è stato sottoscritto unitamente all'allegato da me notaio alle ore quindici e quarantadue minuti.

(firmato in originale)

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

**ALLEGATO "A" AL NUMERO 15.643 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETÀ
C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS**

- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Roma la società cooperativa sociale denominata "C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SANITARI ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" La cooperativa potrà istituire con delibera dell'organo amministrativo succursali, uffici, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata in anni cento dalla data di costituzione. L'assemblea, entro l'anno precedente alla scadenza del termine statutario di durata, dovrà deliberare sull'eventuale proroga di detto termine

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La società senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, con particolare riferimento a categorie con rischio di emarginazione o già emarginate (minori, handicappati, anziani, immigranti, alienati e tossicodipendenti), ed ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 03/04/2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla Legislazione vigente compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

ART.4 - OGGETTO SOCIALE.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito dall'art. precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio sanitario ed educative.

- 1) fornire assistenza ad anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà assicurando la cura la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica;
- 2) fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, case albergo o luoghi di villeggiatura.
- 3) effettuare la pulizia dei locali destinati ad ospitare i degenti ed ogni altro servizio compreso la preparazione dei pasti, necessario a garantire agli utenti una vita quotidiana sana dignitosa accogliente;
- 4) fornire alle famiglie un servizio atto all'educazione del minore, sia in regime domiciliare che residenziale, attraverso la gestione di comunità educative e/o terapeutiche, favorendo l'inserimento sociale di tutti i minori in stato di bisogno anche momentaneo.
- 5) promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psi-

chiatrici;

6) organizzare un servizio di pronto intervento anche mediante autolettighe;

7) promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute o la prevenzione delle malattie nonché la coltivazione e la trasformazione di prodotti alimentari secondo metodologie sostenibili e naturali di prodotti biologici.

8) gestire in genere tutte quelle attività atte a prevenire e curare stati di disagio sociale, ivi compresa la gestione di comunità di recupero per persone affette da dipendenze varie, compreso la dipendenza da gioco;

9) servizi igienico sanitario e socio sanitari sia di base che specialistici. Servizi all'interno di strutture sanitarie, servizi infermieristici, servizi di assistenza anche para sanitaria per malati, anziani, minori, portatori di handicap e per tutti i soggetti che ne hanno bisogno.

10) gestire case di riposo e di cura, laboratori di analisi cliniche e poliambulatori, centri fisioterapici e della riabilitazione, centri diurni, day hospital centri termali e di estetica;

11) la diffusione di tecniche innovative di gestione nel campo dei servizi sanitari e sociali siano essi pubblici e privati, mediante l'utilizzo di sistemi telematici ed informatici quali la telemedicina, telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza e pertanto essa potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- commercializzazione e/o produzione hardware e software per telemedicina e telecontrollo come:

attrezzature e software per telemedicina in genere, telecardiologia, diagnostica per immagini, teleconferenza, teleconsulto e telecontrollo impianti sportivi e centri sociali e/o culturali trasmissioni dati e immagini in campo sanitario e non; commercializzazione e/o produzione e/o gestione centrali operative comprensive di apparati periferici e relative banche dati quali: centrali dedicate ad attività di telemedicina, telecontrollo, telesoccorso, teleconsulto, archivi e immagini e dati di carattere sanitario e non con eventuale gestione tessere o smart card;

- commercializzazione e/o produzione e/o gestione di reti aziendali ed extra aziendali per

trasmissione fonia/dati immagini di carattere sanitario e non;

- Commercializzazione delle produzioni agroalimentari realizzate per le finalità aziendali al fine di dare visibilità esterna all'attività sociale ed educativa della cooperativa.

- progettazioni e/o e consulenze organizzative/gestionali per gestori, pubblici o privati, di servizi di carattere sportivo, sociale e/o sanitario forniti in ambiente domiciliare e/o residenziale tra cui progettazione organizzativa gestionale di servizi di assistenza domiciliare integrata, residenze sanitarie assistenziali, assistenza disabili e ai malati mentali o oncologici centri sociali, centri riabilitativi, ospedali e case di cura;

- produzione e/o commercializzazione di software gestionali dedicati a servizi di carattere sociale e sanitario tra cui, software per cartelle cliniche informatizzate, gestione pazienti, gestione personale, patrimonio e contabilità per centri di costo, gestione produzione e prevenzione codifica SDO, gestione DRG, gestione impianti, gestione smart card utenti, rilevazione presenze;

- fornitura per enti pubblici e privati, aziende, ospedali, case di cura, enti gestori di servizi o privati cittadini di prestazione di carattere sanitario e sociale, che implicano eventualmente anche l'utilizzo di attrezzature per telemedicina e/o trasmissione

dati e/o immagini con proprio personale professionalmente abilitato (medici, infermieri, tecnici sanitari, ecc.) e opportunamente formato per utilizzo delle attrezzature necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo: tele-cardiogrammi, tele-rivelazione parametri vitali come P.A., F.C., valori ematici come glicemia, telera-diografia e similari, tali servizi saranno resi sia in ambiente domiciliare e/o residenziale (ospedali, case di cura R.S.A.) e/o a bordo di ambulanze o auto medicalizzate;

- formazione di personale sanitario, sociale ed amministrativo nonché ogni altra attività formativa attinente all'oggetto sociale.

- progettazione e/o gestione di eventi formativi aziendali, rivolta ad operatori e/o gestori di servizi sociali o sanitari, da svolgere in sede o presso committenti tra cui: corsi di aggiornamento e/o formazione permanente per operatori sanitari e/o sociali, di informazione e formazione antinfortunistica, di alfabetizzazione informatica, corsi specialistici in informatica sanitari protocolli procedura e tecniche assistenziali, tecniche gestionali, organizzazione congressi e conferenze. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professione riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE dallo stato dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle norme in materia vigenti, potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

ART. 5 - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e l'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inol-

tre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. Possono essere ammessi soci volontari che prestano le loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

ART.6 - SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare nei limiti previsti dalla legge l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione

professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci

ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di so-

cio ordinario all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8.
In caso di mancato rispetto di suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

ART. 7- DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 45 del presente statuto. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal presidente dell'ente e dal presidente del collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa.

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5 delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e di termini per il versamento del capitale sociale, nel rispetto dell'indirizzo dell'assemblea. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e sarà annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci successivamente al versamento delle quote di cui ai punti a, b e c dell'art. 9. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito all'assemblea con deliberazioni da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono obbligati:

- a - alla sottoscrizione ed al versamento della quota sociale;
- b - al versamento dell'eventuale sovrapprezzo sulla quota di adesione, il cui importo viene fissato dall'assemblea;
- c - al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, non rimborsabile, il cui impor-

to è determinato annualmente dal consiglio di amministrazione;
d - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, del codice etico redatto ai sensi della L. 231/2001, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e - a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 10 - DIRITTO DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un

professionista di sua fiducia. In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione del lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro. Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal consiglio di amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

ART. 11- PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde.

1) per recesso, esclusione, cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro subordinato,

autonomo o di altra natura o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta al

Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 45. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

b) non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) danneggi moralmente e /o materialmente la Cooperativa, svolgendo attività contrastanti l'interesse della medesima e fomentando dissidi tra i soci;

h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentono la prosecuzione del rapporto;

i) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

n) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo;

o) pronunci frasi ingiuriose all'indirizzo degli amministratori della Cooperativa, del Presidente e dei membri del Cda e/o diffonda tali ingiurie con qualsiasi mezzo, anche telematico;

p) compia con qualsiasi mezzo, anche telematico, atti intimidatori, ostruzionistici e comunque non collaborativi nei confronti degli altri soci così come nei confronti degli amministratori della Cooperativa, del Presidente e dei membri del Cda;

q) compia con qualsiasi mezzo, anche telematico, atti tesi al discredito anche d'immagine della Cooperativa;

r) provveda a minacciare, con qualsiasi mezzo, anche telematico, gli altri soci così come gli amministratori della Cooperativa, il Presidente e i membri del Cda;

s) passi alle "vie di fatto" aggredendo fisicamente gli altri soci, così come gli amministratori della Cooperativa, il Presidente e i membri del Cda;

t) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 45. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. Salvo diversa e motivata de-

cisione dell'organo amministrativo, alla decisione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente statuto o del regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 Aprile 2001 n. 142.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della

cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28, lettera c, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma-eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale-avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro cento ottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. Il socio receduto o escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI A RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 - NORME APPLICABILI

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché i possessori delle quote di partecipazione cooperativa di cui agli art.5 e 6 della stessa

legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione, le cause di incompatibilità e la condizione di trasferimento.

ART. 18 - IMPUTAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con il conferimento dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro cinquecento (euro 500,00) ciascuna. I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 19 - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso del mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle quote di socio sovventore e delle quote di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

ART. 20 - MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod.civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle quote, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. Qualora

siano emesse quote ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 21 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20, ovvero dalla delibera di emissione precedentemente adottata. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori. A favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. la remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c. La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le quote dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 - bis e seguenti, cod. civ. per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 22 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la cooperativa può ammettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nelle ripartizioni degli utili. Le quote di partecipazioni cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve in-

divisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il ministero competente. Le quote di partecipazioni cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. Alle quote di partecipazioni cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale dei soci di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune dei soci di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

ART. 23 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente statuto.

ART. 24- STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ., da offrire in sottoscrizione alle condizioni e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2483 c.c. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- L'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- Le modalità di circolazione.
- I criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- Il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V RISTORNI

ART. 25 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci operatori

proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali -in via generale -debbano considerare la quantità e qualità dei servizi conferiti dai soci. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove quote;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 26- ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro novantadue e

centesimi novantasei (€ 92,96);

2) dalle quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro cinquecento (€ 500,00).

3) dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro novantadue e centesimi novantasei destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

4) dalle quote di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro cento, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;

b - dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c - dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

d - dalla riserva straordinaria;

e - dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21;

f - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g - riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

ART.27- CARATTERISTICHE DELLE QUOTE COOPERATIVE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza

l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le

proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo cinque. In caso diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45. La cooperativa ha facoltà di non emettere le quote ai sensi dell'articolo 2346, comma 1 del cod. civ.

ART.28 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provveda alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo

comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 della legge 31/01/1992 n. 59, della misura del 3 per cento;
- c) a rivalutazione gratuita obbligatoria, del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art 7 della legge 31 gennaio 1992, n 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 25;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori a norma del precedente art. 21;
- f) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo IV nel presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi alle lettere E ed F dell'art. 26.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).

TITOLO VII ORGANO ASSEMBLEARE

ART. 29 - ASSEMBLEE.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria:

- * approva il bilancio;
- * procede alla nomina delle cariche sociali;
- * nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- * determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- * delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- * delibera sul numero delle quote minime da sottoscrivere e versare da parte dei nuovi soci e sull'eventuale sovrapprezzo;
- * delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 25 del presente statuto:
- * approva i regolamenti interni;
- * delibera, su proposta del Consiglio d'amministrazione circa l'adesione a gruppi cooperativi paritetici, reti d'impresa;
- * delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- * approva il programma di mobilità di cui all'art.8 comma secondo, della L. n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa ed in via sussidiaria il personale associato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa; in tal caso gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare nella relazione al bilancio prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare da almeno il 10 % dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto

ART. 32 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza,

contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dell'assemblea unitamente all'ordine del giorno, deve essere inviato ad ogni socio ed ai componenti degli organi amministrativo e sindacale almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'assemblea con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ART.33 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati. I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. L'assemblea è presieduta dal presidente della cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione; svolge le funzioni di segretario il consigliere o il dipendente della cooperativa designato dall'assemblea; l'assistenza non è necessaria quando il verbale di un'assemblea è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ART. 34 - DEROGHE AL VOTO PER TESTA

Per i soci finanziatori si applica l'art. 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

ART. 35 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 36-ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta dai soci cooperatori ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, gli altri provvederanno a sostituirlo per cooptazione. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci. Il Consigliere che, senza plausibile motivo, non risponde a due successivi inviti di adunanze, viene considerato dimissionario dalla carica. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390c.c., Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione.

ART. 38 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, se non vi ha già provveduto l'assemblea nomina fra i propri componenti il presidente della cooperativa e il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 comma 4 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati incarichi

riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Al consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale. Al consiglio di amministrazione compete l'eventuale nomina di responsabile e/o di direttori tecnici, anche non soci, fissando anche attribuzioni, ruoli compiti e compenso.

ART 39 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge e allo statuto alla gestione della cooperativa, di cui ha esclusiva competenza e responsabilità per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea. Il consiglio di amministrazione, in particolare oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da

altre disposizioni del presente statuto:

a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso

esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale.

b) propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il

sovrapprezzo di cui all'art. 2528 comma 2 del c.c.;

c) predispone i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la cooperativa e i soci ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano i funzionamenti della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;

e) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inclusi atti di natura finanziaria, di apertura di credito, di factoring e leasing ad accezione di:

* contratto di mutui ipotecari superiori ad euro 1.500.000,00;

* contratti di leasing immobiliari superiori ad euro 1.500.000,00;

f) delibera l'adesione o l'uscita da altri organismi, Enti o società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da suoi componenti determinando il contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega, con il limite di attribuzioni non delegabili per legge.

ART 40 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga necessario;

deve essere convocato, nei successivi 15 giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare da almeno un terzo dei consiglieri dal collegio sindacale.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto fa-

vorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiore ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da soggetti estranei al consiglio di amministrazione.

Il consiglio può deliberare con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica che le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità della legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 41 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETÀ

1) il presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa e può nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti.

2) al presidente, in particolare, competono:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la nomina, revoca e sostituzioni di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c) l'affissione presso la sede sociale ed il luogo accessibile ai soci di un estratto del processo verbale relativa alla più recente revisione della cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) gli adempimenti previsti dall'art. 2383 comma 4 del c.c. per la iscrizione nel registro delle imprese dei consiglieri e dell'art. 2400, 3° comma per la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 42 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'art. 2543 c.c., ai soci finanziatori.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata

per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo avendo inoltre la facoltà di chiedere ad amministratori notizie anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità e a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 43 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 - bis del c.c.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44 - SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 2545 - duodecies del c.c., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla lega nazionale delle cooperative e mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI CONTROVERSIE

ART. 45 - (CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad un Arbitro unico, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Isernia.

L'arbitrato dovrà essere ultimato entro sei mesi dalla nomina dell'Arbitro e Sede dell'arbitrato sarà Isernia. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 46 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

ART 46 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono e si richiamano le disposizioni di legge in materia di società cooperative.

(firmato in originale)

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, ventotto gennaio duemilaventidue

NOTAIO MARIANO SANNINO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27/ bis, tab. "B" del D.P.R. 642/72.